PostFinance Assicurazione auto per flotte Informazione ai clienti e Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Le designazioni di persone si riferiscono a individui di ambo i sessi.

Versione 6.1

Informazione ai clienti

La seguente informazione ai clienti fornisce una panoramica trasparente e sintetica dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 LCA). I diritti e i doveri dei contraenti derivano dal contratto di flotta o dalla polizza assicurativa, dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalle leggi applicabili, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

1. Assicuratore (di seguito «compagnia»)
L'assicuratore è la Great Lakes Insurance SE, Monaco, succursale di Baar con sede in Lindenstrasse 4, 6340 Baar, (azienda del Gruppo Munich Re) (di seguito denominata «GLISE»).

2. Intermediario
TONI Digital Insurance Solutions AG (di seguito denominata «TONI»), Unterrohrstrasse 4, 8952 Schlieren, funge da intermediario.
L'assicurazione per GLISE viene intermediata da TONI tramite PostFinance SA.

3. Rischi e portata della copertura assicurativa Quali veicoli e persone sono assicurati?
I veicoli immatricolati sono assicurati secondo il contratto di flotta / la polizza.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?
Di seguito riportiamo le informazioni sulla copertura assicurativa disponibile. Tali indicazioni costituiscono una sintesi delle singole coperture di base e delle opzioni a disposizione.
Una descrizione generale ed esaustiva della copertura assicurativa e delle relative limitazioni è desumibile dalle Condizioni di Assicurazione. Con il contratto di assicurazione flotte o con la polizza è possibile stipulare ulteriori coperture assicurative non specificate nelle CGA.
La copertura assicurativa contrattualmente stipulata e i dati individuali sul contraente, come ad es. la somma di assicurazione concordata, le franchigie o i dati personali, sono riportati nel contratto di flotta / nella polizza.

Le prestazioni indicate di seguito sono e/o possono essere incluse nella copertura assicurativa.

Responsabilità civile obbligatoria
Prestazioni per danni a cose di terzi (ad es. veicoli) o persone causati con il vostro veicolo da voi in qualità di detentori/conducenti o da una persona di cui siete responsabili. La compagnia copre le pretese fatte valere a ragione e si fa carico della difesa contro le pretese di responsabilità civile avanzate ingiustificatamente.

Casco parziale
Prestazioni per danni al veicolo assicurato causati da incendio, eventi naturali, danneggiamento doloso, rottura cristalli, morsicature di martore, collisione con animali o furto. Ove necessario, in questi casi l'assicurazione assume anche i costi di recupero del veicolo.

Casco collisione
Danni a seguito di collisioni (la combinazione di casco parziale e casco collisione viene anche detta «casco totale»).

Prestazioni complementari opzionali secondo contratto di flotta / polizza
(possibili solo in combinazione con la copertura casco parziale o totale):
- **Danni al veicolo parcheggiato**
 Danni causati da ignoti alla vostra auto parcheggiata.
- **Beni personali trasportati**
 Danni a oggetti personali da voi trasportati nel vostro veicolo
- **Vetri speciale**
 Solo per le autovetture sono coassicurate le seguenti parti in vetro o in altri materiali alternativi al vetro: fari, fari supplementari, fendinebbia, vetri degli indicatori di direzione, catarifrangenti, lampadine di retromarcia e illuminazione della targa, incluse le lampade a incandescenza o a scarica di gas.
- **Assicurazione infortuni passeggeri**
 L'assicurazione copre gli occupanti del veicolo (incl. cani e gatti) in caso di infortunio ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) durante l'utilizzo del veicolo
- **Negligenza grave**
 - Nei casi in cui l'evento assicurato sia causato da una grave negligenza, la compagnia rinuncia al diritto di rivalsa e/o riduzione riconosciutole dalla legge
 - La compagnia non rinuncia al diritto di rivalsa e di riduzione qualora:
 - il conducente abbia causato l'evento in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di droghe e/o a seguito di abuso di medicamenti
 - l'evento assicurato sia stato causato con dolo o dolo eventuale da una persona assicurata
 - il sinistro sia stato causato a seguito di un eccesso di velocità o della partecipazione a gare non autorizzate
 - in caso di furto: il veicolo non sia stato chiuso o la chiave di accensione sia stata lasciata inserita

4. Campo d'applicazione territoriale Dove sono valide le assicurazioni?
Le assicurazioni sono valide in Europa e negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo in conformità con l'elenco di Paesi riportato sulla «Carta verde d'assicurazione».

5. Premio e franchigia
Come e quando deve essere pagato il premio?
Il contraente deve pagare il premio alla scadenza. L'assicuratore ha facoltà d'incaricare l'intermediario della sua riscossione. L'ammontare del premio dipende dai veicoli assicurati (prezzo di listino inclusi gli accessori) e dai rischi, nonché dalla copertura concordata e dalla franchigia. I premi, le imposte previste per legge e le commissioni sono indicati nel contratto di flotta / nella polizza e nel calcolo del premio.

A quanto ammontano le franchigie?
In caso di sinistro, ove concordato, vi fate carico di una parte del danno (franchigia). Le franchigie concordate sono riportate nel contratto di assicurazione flotte / nella polizza.

In quali casi sussiste un diritto al rimborso del premio?
Se il contratto viene rescisso anticipatamente, la compagnia rimborsa pro rata il premio pagato detraendone una tassa di elaborazione proporzionale, ovvero rinuncia alla fatturazione delle rate future.

Tuttavia, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia disdetto dal contraente entro dodici mesi dalla stipula a seguito di un sinistro, il premio è dovuto alla compagnia per l'intero periodo assicurativo.

Se però la copertura assicurativa casco si estingue a causa di un danno totale indennizzato dalla compagnia, la quota di premio per l'assicurazione casco è comunque dovuta a GLISE per l'intero periodo assicurativo..

6. Obblighi del contraente
Che cosa devo fare in qualità di contraente?
Tra gli obblighi essenziali del contraente rientrano:
- **Obbligo di esattezza nelle dichiarazioni precontrattuali**
 Siete tenuti a rispondere in modo veritiero e completo alle domande contenute nel modulo di proposta; in caso contrario la compagnia può disdire l'assicurazione in questione e, a determinate condizioni, addirittura chiedere la restituzione di prestazioni o rifiutarsi di erogare le stesse.
- **Obbligo di notifica in caso di modifica della situazione di rischio e/o dei dati riportati nella polizza assicurativa**
 Durante il periodo di assicurazione siete tenuti a indicare alla compagnia le variazioni verificatesi in relazione alle fattispecie dichiarate nella proposta e rilevanti ai fini della valutazione del rischio, come ad es. cambiamenti di indirizzo, modifiche apportate al veicolo, ecc.

460.227 it (pf.ch/dok.pf) 10.2019 PF

- **Obbligo di pagamento del premio**
 I premi devono essere pagati alla scadenza.
- **Obbligo di notifica in caso di sinistro**
 Nel caso in cui si verifichi un sinistro assicurato, siete tenuti a informarne la compagnia tempestivamente e comunque prima dell'inizio della riparazione.
- **Obbligo di informazione**
 Siete tenuti a fornire qualsivoglia informazione relativa al danno e necessaria ai fini della motivazione del diritto all'indennizzo. Per potervi offrire un supporto ottimale, la compagnia non può prescindere dalla vostra collaborazione. Ciò si traduce, ad esempio, nell'indicazione da parte vostra di chiare informazioni sulla dinamica del sinistro o delle relative cause e circostanze dettagliate e dell'ammontare del danno, nonché nella consegna di rapporti di polizia e altri documenti rilevanti.
- **Nessun riconoscimento di pretese di terzi**
 Il contraente non è autorizzato in nessun caso a dare seguito alla pretesa avanzata da una terza parte (ad es. a riparare direttamente il danno a un altro veicolo dietro corresponsione di un pagamento).

Altri obblighi risultano dal contratto di flotta o dalla polizza, dalle CGA e dalla LCA.

Qualora contravveniate in modo colposo agli obblighi sopraindicati, la compagnia ha facoltà di disdire il contratto di assicurazione in conformità con le CGA. Se la violazione colposa di un obbligo ha effetti sul verificarsi o sull'entità del danno, la prestazione può essere ridotta o addirittura negata in conformità con le CGA.

7. Sinistro
Che cosa devo fare in caso di sinistro?
- Notifica immediata del sinistro telefonando al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero).
- Non riconoscere le pretese avanzate da terzi e non firmare documenti redatti in lingua straniera

Che cosa succede nel caso in cui io sia responsabile del sinistro?
Qualora il danno sia dovuto a lieve negligenza, riceverete la totalità delle prestazioni. Se il danno è dovuto a negligenza grave (con violazione degli obblighi elementari di prudenza), la compagnia può ridurre la propria prestazione e/o rivalersi sulla persona responsabile del danno nel quadro dell'assicurazione di responsabilità civile.

8. Contratto di flotta / polizza (contratto di assicurazione)
Da quando decorre la copertura assicurativa?
La copertura assicurativa inizia alla data specificata sul contratto di flotta / sulla polizza o previa corretta immatricolazione del veicolo presso il servizio della circolazione competente.

Quanto dura la copertura assicurativa?
Il contratto termina alla data di scadenza specificata sul contratto di flotta / sulla polizza. In seguito, è tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori dodici mesi. È fatta salva una disdetta valida ai sensi delle CGA e della LCA.

In base a quali requisiti la copertura assicurativa si estingue?
- **Immatricolazione o trasferimento del domicilio all'estero**
 Il contraente procede all'immatricolazione del veicolo all'estero o trasferisce la propria sede all'estero (sono fatti salvi accordi bilaterali divergenti tra gli Stati).
- **Apertura del fallimento**
 Nei confronti del contraente viene aperta una procedura fallimentare. L'assicurazione si estingue nel momento della dichiarazione di fallimento.

Ulteriori motivi e momenti di decadimento possono essere desunti dal contratto di assicurazione della flotta / dalla polizza assicurativa, dalle CGA e dalla LCA.

In quali occasioni la compagnia assicurativa può modificare il contratto di assicurazione?
In caso di variazione dei premi, delle commissioni o delle condizioni assicurative (ad es. regolamentazione in materia di franchigia), la compagnia assicurativa può richiedere la modifica del contratto con validità a partire dall'anno d'assicurazione successivo.

Attestato di assicurazione
Non appena la copertura desiderata è approvata dalla compagnia assicurativa, un attestato di assicurazione elettronico viene notificato all'ufficio della circolazione ed è possibile ritirare le targhe.
Qualora la copertura non sussista più, ciò sarà segnalato al servizio della circolazione competente e le targhe dovranno essere restituite.

9. Protezione dei dati
Con quali modalità vengono trattati i vostri dati?
- **Principio**
 Al fine e nell'interesse di uno svolgimento efficiente e corretto del contratto, la compagnia e i suoi incaricati non possono prescindere da un trattamento elettronico dei dati. Nell'ambito dell'elaborazione dei vostri dati, tutti gli incaricati del trattamento di seguito indicati operano nel rispetto del diritto svizzero in materia di protezione dei dati.
- **Elaborazione dei dati**
 Con il termine di «trattamento» si intende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzo, la modifica, la diffusione, l'archiviazione o la distruzione di dati.
- **Categorie di dati**
 I dati trattati scaturiscono dal rapporto assicurativo e dal trattamento dei sinistri. Sostanzialmente, sono trattate le seguenti categorie di dati: dati della proposta, dati del cliente, dati contrattuali e del sinistro, dati delle persone danneggiate e dei richiedenti e dati di incasso.
- **Finalità del trattamento**
 Il rilevamento e il trattamento dei dati sono finalizzati a fattispecie quali l'esercizio dell'attività assicurativa, la distribuzione, l'amministrazione e l'intermediazione di prodotti/servizi, l'analisi e la ricerca di mercato e per finalità di marketing, la valutazione del rischio e l'esecuzione dei contratti di assicurazione, nonché tutte le operazioni accessorie a essi collegate.
- **Conservazione dei dati**
 Il rilevamento, il trattamento, la conservazione e la cancellazione dei dati avvengono su base elettronica e/o cartacea, in conformità alle prescrizioni di legge. I dati relativi alla corrispondenza commerciale devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto, i dati dei sinistri per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro.
- **Trasferimento dei dati**
 L'assicuratore è autorizzato, nel quadro delle CGA, a trasmettere i dati nella misura richiesta a coassicuratori e riassicuratori, autorità/uffici pubblici, compagnie e istituti assicurativi, sistemi d'informazione centrali delle compagnie assicurative, altre società del gruppo assicurativo, partner di cooperazione, periti esterni e altri soggetti coinvolti in Svizzera e all'esterno, nonché a richiedere da tali controparti tutte le informazioni necessarie e adeguate alla situazione.
- **Diritto di informazione e di rettifica**
 Ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati, avete diritto a ricevere informazioni sull'esistenza e sulla natura dei dati oggetto di trattamento che vi riguardano. Potete inoltre richiedere la rettifica dei dati inesatti.

10. Reclami
In caso di reclamo potete rivolgervi a:

TONI Digital Insurance Solutions AG
Unterrohrstrasse 4
8952 Schlieren
N. tel. +41 43 543 81 75
Fax +41 43 543 81 82
E-mail: postfinance@toni-dis.ch

460.227 it (pf.ch/dok.pf) 10.2019 PF

A Disposizioni generali

Art. A1 Basi contrattuali
Il contratto di assicurazione si compone del contratto di flotta / della polizza assicurativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). Le informazioni contenute nel contratto di flotta / nella polizza sono basate sui dati del contraente.

L'assicuratore è la Great Lakes Insurance SE, Monaco, succursale di Baar con sede in Lindenstrasse 4, 6340 Baar (di seguito denominata «GLISE» o «compagnia»).

Per tutti gli altri aspetti trovano applicazione la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e, in via sussidiaria, il Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Per quanto riguarda l'assicurazione di responsabilità civile trova applicazione la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr art. 63 segg.).

Art. A2 Oggetto dell'assicurazione
Nel quadro dell'assicurazione di veicoli a motore è possibile includere nella copertura i seguenti rami:
– assicurazione di responsabilità civile (parte B)
– assicurazione casco (parte C)
(include casco parziale, casco collisione e opzioni)
– assicurazione infortuni per passeggeri (parte D) (opzionale)

I rami assicurati, le somme di assicurazione e le franchigie oggetto del presente contratto sono riportati nel contratto di flotta / nella polizza.

Art. A3 Inizio dell'assicurazione
Il contratto decorre dalla data riportata nel contratto di flotta / nella polizza.

Art. A4 Risoluzione del contratto
Il contratto termina alla data di scadenza specificata nel contratto di flotta / nella polizza. In seguito, è tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori dodici mesi, salvo inoltro di una disdetta prima del termine specificato nel contratto di flotta / nella polizza.

Disdetta da parte del contraente:
a) Il termine di disdetta ordinario è riportato nel contratto di flotta / nella polizza.
b) In caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio a carico della compagnia da parte della FINMA, è possibile disdire il contratto con effetto immediato.
c) In caso di sinistro: dopo ogni caso di sinistro per cui la compagnia ha erogato una prestazione e al più tardi al pagamento della prestazione stessa ai sensi dell'art. 42 LCA. La copertura si estingue 14 giorni dopo il pervenimento della disdetta.

Disdetta da parte della compagnia:
a) Il termine di disdetta ordinario è riportato nel contratto di flotta / nella polizza.
b) Qualora nella proposta siano state fornite dichiarazioni errate in merito a fatti sostanziali, la disdetta avviene ai sensi dell'art. 6 segg. LCA.
c) Qualora un aumento sostanziale dei rischi sia stato sottaciuto all'assicurazione, la disdetta avviene ai sensi dell'art. 28 segg. LCA.
d) In presenza di frode ai danni dell'assicurazione, la disdetta avviene ai sensi dell'art. 40 LCA.
e) In caso di mancato pagamento del premio da parte del contraente e qualora ciò sia già stato oggetto di sollecito, la disdetta avviene ai sensi degli artt. 20 e 21 LCA.
f) In caso di sinistro: dopo ogni caso di sinistro per cui la compagnia ha erogato una prestazione, disdetta al più tardi al pagamento della prestazione stessa ai sensi dell'art. 42 LCA. La copertura si estingue 30 giorni dopo il pervenimento della disdetta.

Art. A5 Estinzione del contratto
L'assicurazione si estingue automaticamente nel momento in cui:
a) il contraente immatricola il veicolo all'estero;
b) il contraente trasferisce la propria sede all'estero (fatti salvi accordi bilaterali divergenti tra gli Stati);
c) il veicolo viene trasferito a un nuovo proprietario, il quale rifiuta di rilevare l'assicurazione in essere entro i termini stabiliti dalla legge oppure stipula un'assicurazione presso un'altra compagnia in qualità di detentore; In tal caso, per l'assicurazione di responsabilità civile trova applicazione l'art. 67 della Legge federale sulla circolazione stradale. Per l'assicurazione casco trova applicazione l'art. 54 LCA. Le coperture assicurative per cui viene a mancare la finalità si estinguono con effetto immediato.
d) nei confronti del contraente viene aperta una procedura fallimentare (art. 55 LCA).

Art. A6 Recesso dal contratto da parte della compagnia
Questo scenario si configura laddove il contraente sia moroso in relazione al pagamento del premio (art. A14) e la compagnia rinunci alla riscossione del premio (ai sensi degli artt. 20 e 21 LCA).
Inoltre, ciò avviene in caso di violazione degli obblighi di cooperazione e di notifica in caso di sinistro (art. 17), laddove si riscontri l'intenzione di ingannare la compagnia o di ostacolarla nella tempestiva determinazione delle circostanze da cui si è verificato il sinistro (art. 38 LCA).
Il recesso deve avvenire in forma scritta a acquisisce validità alla data del recapito presso il contraente.
Il recesso dal contratto da parte di GLISE si applica all'intera copertura assicurativa.

Art. A7 Ambito di validità territoriale
Le assicurazioni sono valide in Europa e negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo in conformità con l'elenco di Paesi riportato sulla «Carta verde d'assicurazione». In linea di principio, le assicurazioni restano valide finché il veicolo assicurato è immatricolato in Svizzera e la sede del contraente si trova in Svizzera (cfr. art. A5).
Per i viaggi all'estero, il contraente può richiedere che gli venga messa a disposizione la
«Carta verde d'assicurazione», su cui sono indicati i Paesi interessati.

Art. A8 Obbligo d'informazione in caso di variazione del rischio
Se, nel corso della durata dell'assicurazione, uno dei dati comunicati nella proposta subisce variazioni, è necessario darne immediata comunicazione scritta alla rappresentanza della compagnia riportata sulla polizza. La compagnia è autorizzata a modificare il calcolo del premio per l'intero contratto a partire dal momento in cui si è verificata la variazione, conformemente alle tariffe attualmente in vigore.

Art. A9 Pagamento del premio e scadenza
Il premio è pagabile all'inizio del periodo assicurativo.
Il primo premio è dovuto nella data fissata nel contratto di flotta / nella polizza. Il pagamento dei premi successivi è esigibile nella data di scadenza indicata nel contratto di flotta / nella polizza.
In caso di pagamento rateale, è dovuto il pagamento dell'intero premio, ma in modalità differita. In caso di estinzione del contratto, la compagnia ha diritto a richiedere il pagamento immediato di tutte le rate non ancora versate.
Ulteriori pretese derivanti dal presente contratto (ad es. franchigia, rimborso di prestazioni erogate) divengono esigibili al momento della fatturazione.

Art. A10 Franchigia
La franchigia concordata nel contratto di flotta / nella polizza trova applicazione sempre per ciascun sinistro ed è innanzitutto a carico del contraente.
La franchigia si riferisce a tutte le prestazioni erogate dalla compagnia, tenendo in debita considerazione i costi per la difesa dalle pretese ingiustificate.

Art. A11 Commissioni
Per i seguenti casi commerciali speciali, la compagnia riscuote una commissione a parte:
a) solleciti
b) avvio della procedura di esecuzione e qualsivoglia altra spesa legata a tale procedura
c) modifica del contratto alla consegna delle targhe (sospensione)
d) segnalazioni alle autorità a causa del mancato pagamento dei premi

460.227 it (pf.ch/dok.pf) 10.2019 PF

Art. A12 Rimborso dei premi
In caso di risoluzione anticipata del contratto, la compagnia restituisce al contraente la quota proporzionale del premio già versato.
Tuttavia, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia disdetto dal contraente entro dodici mesi dalla stipula a seguito di un sinistro, il premio è dovuto alla compagnia per l'intero periodo assicurativo.
Se però la copertura assicurativa casco si estingue a causa di un danno totale indennizzato dalla compagnia, la quota di premio per l'assicurazione casco è comunque dovuta a GLISE per l'intero periodo assicurativo.

Art. A13 Modifiche del premio, della franchigia e di altre condizioni
La compagnia è autorizzata a modificare unilateralmente le basi del contratto all'inizio di un nuovo anno di assicurazione nel quadro del diritto sul contratto di assicurazione.
I cambiamenti di nuova introduzione vengono comunicati per iscritto entro e non oltre 30 giorni prima dello scadere del contratto di assicurazione. In seguito, il contraente ha diritto a recedere dal contratto di assicurazione nella sua interezza.
La lettera di disdetta deve essere pervenuta fisicamente alla compagnia entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione.
La mancata ricezione della disdetta entro tale termine comporta il consenso alla modifica contrattuale.

Non danno diritto alla disdetta:
e) introduzione o aumento di imposte previste dalla legge (tassa di bollo federale, contributo alla prevenzione degli infortuni, contributi ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale);
f) modifiche contrattuali disposte dalla legge o dalle autorità.

Art. A14 Mancato pagamento del premio, della franchigia o di altre pretese derivanti dal presente contratto
Qualora il premio, la franchigia o altre pretese derivanti dal presente contratto non vengano pagati alla scadenza, il contraente riceve un sollecito. Trascorsi infruttuosamente 14 giorni dall'invio del sollecito previsto per legge in relazione al mancato pagamento, l'obbligo della compagnia di erogare le prestazioni è sospeso fino a quando i premi e le commissioni in sospeso, incluse eventuali spese per il sollecito e l'apertura della procedura di esecuzione, non saranno stati interamente corrisposti. La sospensione della copertura assicurativa vale esclusivamente a favore della compagnia il cui premio non è stato pagato e risulta quindi insoluto.
In caso di sospensione dell'assicurazione di responsabilità civile, GLISE fornisce opportune indicazioni in merito all'ufficio della circolazione competente, che a sua volta incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione del veicolo e le targhe.
Nella misura in cui la legge lo consenta, la compagnia è autorizzata a compensare i premi insoluti o altre pretese derivanti dal presente contratto con eventuali prestazioni a favore del contraente o di un'altra persona assicurata.

Art. A15 Veicoli sostitutivi
Se il veicolo assicurato è inutilizzabile, il detentore può richiedere all'autorità competente il trasferimento delle targhe a un altro veicolo perfettamente funzionante, per una durata massima di 30 giorni. La licenza di circolazione del veicolo assicurato deve essere depositata presso l'ufficio della circolazione competente. Non è necessario dare notifica a GLISE circa tale fattispecie.
Durante questo periodo, la copertura assicurativa concordata si applica anche al veicolo sostitutivo. Nel caso dell'assicurazione casco, tuttavia, ciò vale solo se il veicolo sostitutivo appartiene a una fascia di prezzo a nuovo pari o inferiore al veicolo attualmente inutilizzabile.
La copertura assicurativa mantiene la propria validità anche per il veicolo assicurato. I danni legati alla responsabilità civile e alla copertura casco parziale, tuttavia, sono coperti solo qualora si verifichino su terreni privati e non accessibili alla pubblica circolazione.

Art. A16 Consegna delle targhe
Se le targhe sono depositate presso l'ufficio della circolazione competente (sospensione), la copertura assicurativa permane in essere ancora per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.
I danni legati alla responsabilità civile e alla copertura casco parziale, tuttavia, sono coperti solo qualora si verifichino su terreni privati e non accessibili alla pubblica circolazione. Per tutta la durata del deposito delle targhe, il premio viene ridotto in proporzione al rischio. La riduzione del premio viene compensata con il premio in scadenza al momento del ripristino della copertura.

Art. A17 Obblighi in caso di sinistro
Il contraente è tenuto a informare tempestivamente, e comunque prima dell'inizio della riparazione, la compagnia in merito al sinistro per cui si richiede il risarcimento. L'avviso di sinistro viene effettuato come segue:
– Notifica immediata del sinistro telefonando al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero).
– Non riconoscere le pretese avanzate da terzi e non firmare documenti redatti in lingua straniera

Il contraente è tenuto a fornire qualsivoglia informazione relativa al danno e necessaria ai fini della motivazione del diritto all'indennizzo. Per la compagnia, la collaborazione del contraente è imprescindibile al fine di poter offrire un supporto ottimale. Ciò comporta, ad esempio, l'indicazione di informazioni chiare e lineari sulla dinamica del sinistro o delle relative cause e circostanze dettagliate e dell'ammontare del danno, nonché la consegna di rapporti di polizia e altri documenti rilevanti.
Ogni danno è evaso separatamente dalla compagnia presso la quale è assicurato l'evento.
Per i danni da responsabilità civile, GLISE conduce le trattative con i danneggiati. Le persone assicurate sono tenute a sostenere la compagnia nell'acclaramento della fattispecie e ad astenersi da qualsivoglia presa di posizione autonoma in merito alle pretese avanzate dal danneggiato (rispetto del contratto). In particolare, esse non possono in alcun modo riconoscere pretese di responsabilità civile né effettuare pagamenti a favore del danneggiato; inoltre, devono delegare la conduzione del processo civile alla compagnia. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte della compagnia è in ogni caso vincolante per le persone assicurate.
Il contraente non è autorizzato in nessun caso a dare seguito alla pretesa avanzata da una terza parte (ad es. a riparare direttamente il danno a un altro veicolo dietro corresponsione di un pagamento). In caso di incidenti con danni a persone, furto e collisione con animali, è necessario in ogni caso contattare la polizia. La compagnia, segnatamente in caso di furto, può esigere che venga sporta denuncia contro il colpevole.
Qualora si verifichi un decesso, il contraente è tenuto a informare (per iscritto o telefonicamente) la compagnia, specificando il nominativo e il domicilio del danneggiato nonché la data e il luogo dell'incidente, con anticipo tale da permettere, eventualmente prima delle esequie, la predisposizione di misure di acquisizione del materiale probatorio. In caso di danni coperti da assicurazione casco, la compagnia è autorizzata a visionare il veicolo danneggiato prima della riparazione.
Se un veicolo scomparso viene ritrovato entro 30 giorni dal pervenimento della notifica di furto presso la compagnia, il contraente è tenuto a riprenderne possesso subordinatamente all'esecuzione di eventuali riparazioni a spese della compagnia.

Art. A18 Incidenti all'estero
In caso di incidenti all'estero, il sinistro di responsabilità civile è evaso da un mandatario per la liquidazione dei sinistri che, sulla base della Legge federale sulla circolazione stradale e degli accordi relativi alle targhe o alla «Carta verde d'assicurazione» o di altre convenzioni internazionali, incarica l'istanza competente del trattamento delle pretese avanzate dal danneggiato.
Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è indicato sulla «Carta verde d'assicurazione».
I restanti danni in caso di incidente all'estero sono gestiti direttamente dalla compagnia stessa, salvo laddove questa abbia esternalizzato la liquidazione dei sinistri a una compagnia terza sulla base del diritto in materia di vigilanza.

Art. A19 Violazione degli obblighi
In caso di violazione degli obblighi contrattuali, il dovere di erogare le prestazioni nel quadro del diritto sul contratto di assicurazione si estingue, salvo laddove la violazione non sia imputabile alla responsabilità di

460.227 it (pf.ch/dok.pf) 10.2019 PF

una persona assicurata o non abbia alcuna influenza sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni erogate dalla compagnia. Decade soltanto l'obbligo di fornire prestazioni per la compagnia interessata dalla violazione degli obblighi contrattuali.

Art. A20 Cessione di diritti
Non è consentito trasferire o costituire in pegno le pretese alle prestazioni assicurate prima della loro definizione definitiva senza l'esplicito consenso preventivo da parte della compagnia.

Art. A21 Riduzione delle prestazioni e regresso
La compagnia si rivale sul contraente e sulle persone assicurate fino a concorrenza dell'importo delle sue prestazioni e incluse le spese legali e processuali da essa sostenute, nella misura in cui, ai sensi del presente contratto, della legislazione sulla circolazione stradale o della Legge federale sul contratto d'assicurazione, le sia consentito di negare o ridurre le proprie prestazioni, ad esempio a causa di fattispecie quali una limitazione della portata della copertura assicurativa, l'utilizzo del veicolo o delle targhe in contravvenzione a quanto prescritto dalla legge o dal contratto, comportamenti che violano il contratto o negligenza grave nel cagionamento del sinistro.

Art. A22 Copertura nei casi di negligenza grave
Laddove venga convenuta una copertura dei casi per colpa grave, la compagnia rinuncia al proprio diritto di regresso e/o a una riduzione delle prestazioni in presenza di un sinistro causato da negligenza grave ai sensi dell'art. 14 cpvv. 2 e 3 LCA.
L'assicurazione non copre comunque i casi in cui:
a) il conducente abbia causato l'evento in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di droghe e/o a seguito di abuso di medicamenti
b) l'evento assicurato sia stato causato con dolo o dolo eventuale da una persona assicurata
c) il sinistro sia stato causato a seguito di un eccesso di velocità o della partecipazione a gare non autorizzate
d) in caso di furto: il veicolo non sia stato chiuso o la chiave di accensione sia stata lasciata inserita

Art. A23 Comunicazioni alla compagnia
Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla rappresentanza della compagnia, specificata nell'ultima polizza o sul conteggio del premio.

Art. A24 Protezione dei dati
La compagnia e/o i suoi incaricati sono autorizzati a raccogliere e trattare i dati necessari alla gestione del contratto e dei sinistri. Allo stesso modo, essi hanno la facoltà di richiedere a terzi informazioni pertinenti al caso nonché di consultare gli atti ufficiali. La compagnia e i suoi incaricati si impegnano a trattare le informazioni ricevute in modo confidenziale. Ove necessario, i dati saranno inoltrati a terzi interessati, segnatamente a coassicuratori, riassicuratori e ad altri assicuratori coinvolti. Inoltre, per far valere i diritti di regresso, è possibile inoltrare informazioni ad altri terzi civilmente responsabili e all'assicurazione di responsabilità civile di questi ultimi.
In caso di sinistro, i relativi dati sono trattati esclusivamente dalla compagnia presso la quale è assicurato l'evento e dai rispettivi incaricati. I dati del sinistro non vengono resi accessibili a compagnie non coinvolte.
La compagnia è autorizzata a trasmettere i dati nella misura richiesta a coassicuratori e riassicuratori, autorità/uffici pubblici, compagnie e istituti assicurativi, sistemi d'informazione centrali delle compagnie assicurative, altre società del gruppo assicurativo, partner di cooperazione, periti esterni e altri soggetti coinvolti in Svizzera e all'esterno, nonché a richiedere da tali controparti tutte le informazioni necessarie e adeguate alla situazione. La compagnia ha facoltà di comunicare la sospensione, la variazione o la cessazione dell'assicurazione a terzi (ad es. autorità competenti) a cui era stata precedentemente confermata l'esistenza della copertura assicurativa.
Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o di impedire frodi assicurative.

Art. A25 Luogo di adempimento e foro competente
Gli obblighi derivanti dal presente contratto devono essere assolti in Svizzera e in valuta svizzera. Quale foro competente, il contraente o l'avente diritto possono liberamente eleggere:
e) Zurigo
f) il domicilio svizzero o la sede svizzera del contraente o dell'avente diritto

Art. A26 Clausola sanzionatoria
Senza pregiudizio delle restanti disposizioni contrattuali, la copertura assicurativa non è operante e la compagnia non eroga alcuna prestazione laddove ciò violi o risulti in contrasto con le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie applicabili.

Art. A27 Copertura opzionale
Le coperture assicurative indicate come opzionali nelle CGA sono concesse soltanto laddove siano state confermate espressamente nel contratto di flotta / nella polizza.

Art. A28 Obbligo di notifica in caso di modifica della situazione di rischio e/o dei dati di cui nella polizza
Durante il periodo di assicurazione è obbligatorio notificare tempestivamente alla compagnia le variazioni verificatesi in relazione alle fattispecie dichiarate nella proposta e rilevanti ai fini della valutazione del rischio. Trovano applicazione gli artt. 28-32 LCA.

B Assicurazione di responsabilità civile

Art. B1 Oggetto dell'assicurazione
La compagnia (ossia GLISE) eroga la copertura assicurativa in caso di pretese di diritto civile avanzate nei confronti delle persone assicurate sulla base di disposizioni di legge in materia di responsabilità civile in relazione al diritto della circolazione stradale a causa di:
a) uccisione o lesioni a persone (danni corporali)
b) distruzione o danneggiamento di cose (danni materiali)

L'assicurazione copre i danni corporali e materiali verificatisi:
a) attraverso l'esercizio del veicolo a motore indicato nella polizza e dei rimorchi o veicoli da esso trainati
b) a causa di un incidente stradale causato da tali veicoli in un momento in cui essi non sono utilizzati
c) a seguito di una prestazione di soccorso conseguente agli incidenti di tali veicoli

La copertura comprende inoltre la responsabilità civile delle persone assicurate per i rimorchi non agganciati ai sensi dell'art. 2 OAV.
Allo stesso modo, l'assicurazione copre anche le pretese di diritto civile avanzate nei confronti delle persone assicurate e derivanti da incidenti durante le operazioni di salita e discesa sul/dal veicolo, l'apertura e la chiusura delle porte, del cofano del motore, del tettuccio apribile o del bagagliaio, nonché l'aggancio o il distacco di un rimorchio o di un veicolo trainato.
Se, a causa di un evento imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato risulta imminente, l'assicurazione si estende anche ai costi sostenuti da una persona assicurata per prevenire tale rischio tramite provvedimenti adeguati (spese di prevenzione del danno).

L'assicurazione non copre la responsabilità civile derivante da:
a) il trasporto di carichi pericolosi ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale
b) l'utilizzo del veicolo per il trasporto professionale di persone o per il noleggio professionale a noleggiatori senza conducente.

Art. B2 Persone assicurate
L'assicurazione copre il detentore e le persone di cui egli è responsabile ai sensi della legislazione sulla circolazione stradale.

Art. B3 Prestazioni assicurative
La copertura assicurativa include il pagamento delle pretese giustificate e la difesa da quelle ingiustificate. Le prestazioni della compagnia sono

460.227 it (pf.ch/dok.pf) 10.2019 PF

limitate alla somma assicurata riportata nella polizza, in cui sono inclusi, fatti salvi i diritti del danneggiato, eventuali interessi compensatori e spese legali e processuali.

Art. B4 Copertura da incendio, esplosione o energia nucleare
Le prestazioni per danni corporali e materiali causati da incendio, esplosioni o energia nucleare, così come per i costi di prevenzione del danno, sono limitate alle somme assicurate minime prescritte ai sensi di legge.

Qualora la legislazione sulla circolazione stradale prescriva una somma maggiore, questa è determinante e funge al contempo da risarcimento massimo della compagnia.

Art. B5 Franchigie
La franchigia definita nel contratto di flotta / nella polizza vale per ogni singolo sinistro in cui la compagnia è tenuta a erogare prestazioni e deve essere pagata dal contraente.
La franchigia concordata per giovani conducenti trova applicazione se, nel momento in cui si verifica il sinistro, il conducente del veicolo non ha ancora compiuto il 25o anno di età.
La franchigia concordata per i nuovi conducenti trova applicazione per i conducenti del veicolo che, nel momento in cui si verifica il sinistro, risultano in possesso della licenza di condurre della categoria corrispondente da meno di tre anni.
La franchigia concordata per gli altri conducenti trova applicazione se, nel momento in cui si verifica il sinistro, il conducente del veicolo ha compiuto il 25o anno di età. Se è stata concordata una franchigia e la compagnia ha risarcito direttamente le pretese avanzate dal danneggiato, a prima richiesta il contraente, fatto salvo quanto esposto al paragrafo successivo, è tenuto a rimborsare tale indennizzo fino all'ammontare della franchigia concordata, indipendentemente da chi stesse guidando il veicolo nel momento in cui si è verificato il sinistro.
La franchigia viene meno:
a) nel momento in cui non sussiste alcuna colpa a carico di una persona assicurata (mera responsabilità causale)
b) in caso di utilizzo illecito del veicolo precedentemente sottratto, se il detentore del veicolo stesso non ha colpe per la sottrazione del veicolo stesso

Art. B6 Limitazioni della copertura
Sono escluse dall'assicurazione, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge (art. 63 della Legge federale sulla circolazione stradale):
c) le pretese per danni materiali del detentore, del suo coniuge, del suo o della sua partner registrato/a, dei suoi congiunti in linea retta ascendente e discendente e dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui
d) le pretese dei danneggiati da incidenti verificatisi in occasione di corse, rally e competizioni automobilistiche simili, nonché di tutte le corse su un circuito per gare automobilistiche. In caso di manifestazioni di questo tipo in Svizzera, le pretese di terzi ai sensi dell'art. 72 cpv. 4 della Legge federale sulla circolazione stradale sono escluse soltanto nel caso in cui, per la manifestazione in questione, sia operante l'assicurazione prescritta a norma di legge
e) la responsabilità del detentore per danni agli oggetti trasportati con il suo veicolo, a esclusione degli effetti personali che il danneggiato trasportava con sé, segnatamente il suo bagaglio di viaggio
f) la responsabilità nella relazione tra il detentore e il proprietario di un veicolo per i danni cagionati a tale veicolo
g) la responsabilità civile del conducente del veicolo che non possiede la licenza di condurre richiesta dalla legge, nonché quella del conducente con licenza per allievo conducente che guida senza l'accompagnatore prescritto a norma di legge
h) la responsabilità civile di persone che affidano a tale conducente il veicolo assicurato nonostante sappiano o abbiano potuto sapere prestando tutta la dovuta attenzione che egli non è in possesso della licenza necessaria o si mette alla guida senza l'accompagnatore richiesto
i) in caso di utilizzo illecito del veicolo precedentemente sottratto: la responsabilità civile di persone che hanno sottratto il veicolo assicurato per utilizzarlo e quella del conducente che, all'inizio della corsa sapeva o avrebbe potuto sapere prestando tutta la dovuta attenzione che il veicolo era stato sottratto per l'uso
j) la responsabilità civile per corse non autorizzate dalle autorità e la responsabilità civile di persone che hanno utilizzato il veicolo loro affidato per corse per le quali non erano state autorizzate
k) le pretese derivanti da incidenti legati al compimento intenzionale di reati, delitti o del tentativo di commetterli

Art. B7 Diritto di ripetizione
La compagnia può richiedere al contraente o all'assicurato il rimborso totale o parziale delle prestazioni erogate qualora in un secondo momento risulti che tali prestazioni non erano dovute.

C Assicurazione casco (include casco parziale, casco collisione e opzioni)

Art. C1a Oggetto dell'assicurazione
La compagnia (ossia GLISE) assicura i danni da cui sono colpiti, contro la volontà delle persone assicurate, il veicolo dichiarato e la relativa dotazione speciale, gli accessori e la strumentazione di bordo fornita di serie. I rimorchi sono assicurati esclusivamente in virtù di accordi speciali.
L'assicurazione non copre accessori e dispositivi utilizzabili anche indipendentemente dal veicolo, quali ad es. console da gioco, telefoni, apparecchiature radio, supporti audio, video, dati ecc., attrezzature e dotazioni speciali che esulano dalla normale dotazione di serie e per le quali è necessario pagare un sovrapprezzo.
L'assicurazione è operante per i danni subiti dal veicolo in movimento, in stazionamento o durante il trasporto su acqua o via terra.

Art. C1b Persone e veicoli assicurati
L'assicurazione copre ciascun veicolo specificato nel contratto di flotta / nella polizza e i relativi detentori, conducenti e persone ausiliarie.

Art. C2 Eventi assicurati
a) Danni da collisione
Danni dovuti a un'improvvisa azione esterna violenta, in particolare danni da urto, collisione, caduta, sprofondamento, anche laddove si verifichino a seguito di danni da esercizio, rottura o usura; inoltre, danni dovuti ad azioni intenzionali o dolose di terzi.
Sono assicurati esclusivamente sulla base di accordi speciali (con menzione specifica nella polizza) i danni di collisione verificatisi mentre il veicolo è utilizzato per il trasporto professionale di persone o per il noleggio professionale senza autista.
b) Danni conseguenti a furto
Perdita, distruzione o danneggiamento del veicolo a seguito di furto, sottrazione o rapina ai sensi delle disposizioni di diritto penale. Danneggiamenti del veicolo in occasione di un tentativo di furto e/o di sottrazione o di rapina.
L'assicurazione non copre la perdita del veicolo conseguente ad appropriazione indebita e sottrazione fraudolenta.
c) Danni da fuoco
Danni involontari dovuti a incendio, indipendentemente dal fatto che siano dovuti a cause interne o esterne, danni da cortocircuito, esplosione e caduta di fulmine, nonché danni causati al veicolo dalle azioni di spegnimento. L'assicurazione non copre:
– i danni a dispositivi e componenti elettronici ed elettrici dovuti a un difetto interno o all'usura
– i danni da incendio a veicoli o componenti per cui è possibile far valere diritti a garanzia
– i danni da abbruciacchiatura senza fiamma
d) Danni causati da elementi naturali
Conseguenze dirette del crollo di pareti rocciose o della caduta di massi, della caduta di ghiacci, di smottamenti, valanghe, masse di neve, slavine, tempeste (= vento a una velocità di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze del veicolo dichiarato), grandine, piene o alluvioni.
e) Danni ai cristalli
Rottura dei cristalli anteriori, laterali, posteriori e del tetto panoramico in vetro o in altri materiali alternativi al vetro.
f) Vetri speciale (opzionale)
Solo per le autovetture sono coassicurate le seguenti parti in vetro o in altri materiali alternativi al vetro: fari, fari supplementari, fendineb-

460.227 it (pf.ch/dok.pf) 10.2019 PF

bia, vetri degli indicatori di direzione, catarifrangenti, lampadine di retromarcia e illuminazione della targa, incluse le lampade a incandescenza o a scarica di gas. Non sono assicurati i danni riconducibili a un difetto interno e danni ai sistemi di navigazione, ai sensori o ai radar. Non è previsto alcun risarcimento in caso di danno totale o se la riparazione non viene eseguita.

g) Danni causati da animali
Danni da collisione del veicolo dichiarato con animali su una strada pubblica. L'assicurazione non copre le mere manovre di sterzata senza collisione con l'animale.

h) Danni da atti vandalici
Rottura intenzionale o dolosa di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o dispositivi ornamentali, bucatura degli pneumatici e immissione di liquidi nocivi nel serbatoio del carburante, taglio della capote di cabriolet e segni di pittura o spray. L'elenco è esaustivo.

i) Danni causati dalle martore
Danni al veicolo dichiarato causati dal morso di martore (incl. danni conseguenti).

j) Oggetti in caduta
Sinistri causati dalla caduta o dall'atterraggio di emergenza di velivoli, veicoli spaziali, razzi o parti di essi, oggetti trasportati da velivoli o meteoriti.

k) Prestazioni di soccorso
Manutenzione e pulizia degli interni dell'auto per danni verificatisi in occasione della prestazione di soccorso a vittime della strada.

l) Danni al veicolo parcheggiato (opzionale)
Danni causati da terzi al veicolo dichiarato mentre quest'ultimo si trova parcheggiato, nonché danni dovuti al danneggiamento intenzionale o doloso da parte di terzi. Per ogni anno civile è previsto il pagamento di un numero massimo di due sinistri; a tal fine è determinante la data dell'evento.

m) Beni trasportati (opzionale)
Danneggiamento o distruzione dei beni trasportati all'interno veicolo dichiarato per l'utilizzo personale dai passeggeri (effetti di viaggio) a seguito del danneggiamento del veicolo. Furto dei beni trasportati all'interno veicolo dichiarato per l'utilizzo personale dai passeggeri (effetti di viaggio), a condizione che, al momento del furto, tali oggetti si trovassero all'interno del veicolo completamente chiuso. L'assicurazione non copre: denaro contante, carte di credito, titoli di viaggio e abbonamenti, valori mobiliari, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o beni commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle non incastonate, gioielli, supporti audio e video (ad es. DVD, videogiochi), hardware e software di EED, impianti portatili di telefonia e radiotelefonia, apparecchi radiofonici e televisivi, dispositivi fax, beni commerciali e oggetti necessari all'esercizio della professione. I valori soggettivi non sono oggetto di risarcimento.

L'elenco degli eventi assicurati è esaustivo.

Art. C3 Copertura automatica

In caso di cambio veicolo, nei 14 giorni successivi alla produzione dell'attestato di assicurazione vale una copertura assicurativa casco totale per il nuovo veicolo, a condizione che il contraente richieda tale copertura per il nuovo veicolo entro tale termine. Viene applicata la franchigia richiesta.

Art. C4 Prestazioni assicurative

a) Prestazioni in caso di danno parziale
La compagnia paga:
- riparazione: le spese di riparazione, ovvero pezzi di ricambio e costi del lavoro per il ripristino del veicolo assicurato allo stato precedente all'evento assicurato
- importo in denaro: il 75% dell'importo calcolato per i costi di riparazione, a condizione che la compagnia abbia presentato una proposta in tal senso; in seguito il cliente non potrà far valere altri danni ulteriori per lo stesso quadro dei danni

Danni preesistenti: se, prima del verificarsi del danno soggetto a obbligo di risarcimento, erano già presenti altri danni, l'indennizzo della compagnia si riduce in misura pari all'entità dei costi di riparazione per tali danni. Se una manutenzione carente, usura o danni preesistenti hanno aumentato notevolmente i costi di riparazione o se la riparazione ha nettamente migliorato lo stato del veicolo, il contraente è tenuto a farsi carico personalmente di una parte di tali costi, la quale deve essere definita da un perito.

b) Prestazioni in caso di danno totale
Nel contratto di flotta / nella polizza viene indicato se l'assicurazione è stata stipulata con valore contabile di leasing, maggiorazione del valore attuale o senza.

b1) Maggiorazione del valore attuale (opzionale)
Se nei primi due anni di utilizzo di un veicolo i costi di riparazione superano il 65% del valore attuale o se dopo i primi due anni superano il valore attuale, ci si trova di fronte a un danno totale. Un danno totale sussiste anche nel caso in cui un veicolo scomparso non sia stato ritrovato dalla società entro 30 giorni dalla presentazione dell'avviso di sinistro scritto.
Il risarcimento in seguito a un danno totale avviene in base alla scala indicata di seguito. L'indennizzo è corrisposto in percentuali del prezzo di listino (al momento della fabbricazione) del veicolo e dell'equipaggiamento supplementare (le frazioni di anno sono conteggiate in proporzione).
1. anno di utilizzo 100%
2. anno di utilizzo 100%–90%
3. anno di utilizzo 90–80%
4. anno di utilizzo 80–70%
5. anno di utilizzo 70–60%
6. anno di utilizzo 60–50%
7. anno di utilizzo 50–40%

Dall'8° anno di utilizzo valore attuale maggiorato del 10%
In ogni caso, il risarcimento massimo è pari al prezzo d'acquisto, mentre quello minimo è pari al valore attuale (maggiorato del 10%). Se il valore attuale (maggiorato del 10%) è superiore al prezzo d'acquisto, viene risarcito il prezzo d'acquisto.

b2) Valore attuale (se non è stata selezionata l'opzione «Maggiorazione del valore attuale»)
Se i costi di riparazione superano il valore attuale si è di fronte a un danno totale. Un danno totale sussiste anche nel caso in cui un veicolo scomparso non sia stato ritrovato dalla società entro 30 giorni dalla presentazione dell'avviso di sinistro scritto. Il risarcimento a seguito di un danno totale viene effettuato in base al valore attuale del veicolo.
In ogni caso, il risarcimento massimo è pari al prezzo d'acquisto, mentre quello minimo è pari al valore attuale. Se il valore attuale è maggiore del prezzo d'acquisto, viene risarcito il prezzo d'acquisto.

b3) Riduzione della prestazione
Se il valore a nuovo o, in caso di targhe professionali, la somma assicurata dichiarati sono inferiori alla fattispecie reale, il danno viene indennizzato in base alla relazione esistente tra il valore a nuovo dichiarato (la somma assicurata dichiarata) e l'effettivo valore a nuovo del veicolo danneggiato o rubato. Ciò vale anche per i danni parziali.

c) Resti
In caso di danno totale, il valore dei resti (rottami) è dedotto dall'indennizzo. Questa regola si applica, per analogia, anche ad attrezzature singole, accessori e beni trasportati. Gli pneumatici forati sono risarciti sulla base del loro grado di usura. Se tale valore non è dedotto dall'indennizzo, con il pagamento i resti e/o il veicolo o gli altri oggetti rimasti diventano di proprietà della compagnia. Se un veicolo scomparso o un altro oggetto scomparso viene indennizzato, anche i diritti di proprietà sono trasferiti alla compagnia.

d) Prestazioni per beni trasportati
La compagnia paga i costi di riparazione, tuttavia fino a concorrenza dell'importo necessario al riacquisto di un oggetto di pari valore al momento in cui si è verificato il sinistro.
Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata definita nella polizza.

e) Spese supplementari
Spese per il recupero e il traino del veicolo fino alla più vicina officina idonea a svolgere i lavori necessari.
Nel caso in cui l'evento assicurato si verifichi all'estero, la compagnia risarcisce anche le spese necessarie per il rimpatrio del veicolo in Svizzera (laddove esso non possa essere riportato in Svizzera dal contraente o dal conducente) nonché eventuali spese di sdoganamento.

460.227 it (pf.ch/dok.pf) 10.2019 PF

Art. C5 Somma assicurata e franchigia

a) Somma assicurata

La somma di assicurazione è definita sulla base del prezzo di listino del veicolo e del valore a nuovo degli accessori e della dotazione speciale. Se il prezzo di listino non è disponibile, se il valore del veicolo supera il prezzo di listino o se sussistono altri motivi ragionevoli, è possibile concordare un valore di mercato determinante per il calcolo del premio e/o per l'indennizzo in caso di danno totale.

Se il valore di mercato concordato o il valore a nuovo dichiarato per gli accessori e la dotazione speciale è inferiore al valore effettivo del cespite assicurato al momento del sinistro, la compagnia può ridurre le prestazioni in misura proporzionale (sottoassicurazione).

b) Franchigia

Nella polizza è indicato in quali eventi assicurati il contraente deve farsi carico di una franchigia. La franchigia concordata trova applicazione per ogni evento.

Se il veicolo trainante e il rimorchio sono assicurati presso la compagnia e sono stati entrambi danneggiati in occasione dello stesso sinistro, la franchigia è riscossa un'unica volta. In caso di varie franchigie, si applica quella più elevata.

Art. C6 Limitazioni della copertura

L'assicurazione non copre:

a) i danni da utilizzo, rottura e usura, segnatamente anche rotture delle sospensioni, dovuti alle vibrazioni del veicolo sul percorso o a vizi di costruzione
b) i danni dovuti alla mancanza di olio per motori o a una cattiva qualità dello stesso
c) i danni dovuti all'assenza o al congelamento del liquido di raffreddamento
d) i danni causati da un conducente non in possesso della licenza di condurre necessaria per legge o da un conducente con licenza per allievo conducente che viaggia senza l'accompagnatore prescritto a norma di legge, laddove la persona assicurata fosse a conoscenza di tale mancanza o abbia potuto esserne a conoscenza prestando tutta la dovuta attenzione
e) i danni occorsi in occasione di eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni e delle misure adottate per contrastarli, salvo laddove il contraente non dimostri che i danni in questione non sono legati in alcun modo a tali eventi
f) i danni contestuali ad agitazioni interne (azioni violente contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti) e alle misure adottate per contrastarle, salvo laddove il contraente non dimostri in modo credibile che egli stesso e/o il conducente abbiano adottato ogni precauzione plausibile per scongiurare il danno
g) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche o variazioni della struttura atomica
h) i danni occorsi in occasione della partecipazione a gare automobilistiche, rally e competizioni simili, nonché in occasione di ogni corsa su un circuito per gare automobilistiche; l'assicurazione copre tuttavia la partecipazione a corse di orienteering, fuoristrada e di abilità (gimcane)
i) la diminuzione di valore, il calo di efficienza o di idoneità all'uso del veicolo, così come l'impossibilità d'uso
j) le pretese derivanti da incidenti legati al compimento intenzionale di reati, delitti o del tentativo di commetterli

D Assicurazione infortuni per passeggeri (opzionale)

Art. D1 Oggetto dell'assicurazione

In caso di incidenti nel cui ambito i passeggeri del veicolo assicurato vengano feriti o uccisi, la compagnia si fa carico delle spese descritte di seguito e del pagamento delle prestazioni assicurate.

L'assicurazione copre le lesioni corporali, conformemente alle definizioni riportate nella Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Le prestazioni sono ridotte in misura proporzionale nel caso in cui il danno alla salute o la morte siano causati solo parzialmente dall'incidente.

Art. D2 Persone assicurate

L'assicurazione copre i passeggeri del veicolo indicati nella polizza che rimangono feriti o uccisi a causa dell'evento assicurato.

Non sono invece assicurate le persone che viaggiano al di fuori dei sedili omologati.

Art. D3 Prestazioni assicurate

a) Spese di cura

A partire dal giorno dell'infortunio, la compagnia paga i seguenti interventi effettuati o prescritti da un medico o un dentista abilitato:

- misure terapeutiche e trasporto persone necessario per sottoporsi a tali terapie
- ricoveri in reparto privato in ospedali e case di cura; cure solo in strutture specializzate e previa approvazione della compagnia
- prestazioni di personale curante diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata delle misure terapeutiche
- noleggio dei dispositivi medici
- primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi per l'udito e ausili ortopedici, nonché loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo) nel caso in cui siano stati danneggiati o distrutti a seguito dell'infortunio che ha richiesto misure terapeutiche assicurate L'assicurazione non copre le spese mediche pagate da un terzo civilmente responsabile o dalla sua assicurazione di responsabilità civile, oppure a carico di un'assicurazione sociale.

b) Indennità giornaliera (se coassicurata)

Se l'infortunio causa un'incapacità al lavoro, la compagnia paga l'indennità giornaliera risultante e corrispondente all'incapacità al lavoro attestata dal medico. Tale indennità è limitata a un massimo di 730 giorni (in caso di incapacità al lavoro del 100%). L'indennità giornaliera è pattuita nel contratto di flotta / nella polizza assicurativa.

c) Invalidità

Se l'infortunio causa un'invalidità che si presume permanente, la compagnia paga la percentuale corrispondente al grado di invalidità.

Il grado di invalidità è definito in base alle disposizioni di misurazione della gravità della menomazione dell'integrità ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Se l'infortunio riguarda più parti del corpo, le percentuali sono cumulate.

Tuttavia, l'ammontare dell'invalidità non può mai superare il 100%. Se la persona assicurata era invalida prima dell'infortunio, la compagnia paga la differenza tra l'importo risultante sulla base dell'entità dell'invalidità precedente e l'importo conteggiato sulla base dell'intera entità dell'invalidità. Il risarcimento per invalidità è pattuito nel contratto di flotta / nella polizza assicurativa.

d) Caso di decesso

In caso di decesso della persona assicurata, la compagnia paga la somma pattuita nel contratto di flotta / nella polizza assicurativa:

- al coniuge o al partner registrato
- in mancanza di questi, ai figli a cui la persona assicurata garantiva il sostentamento in misura integrale o parziale
- in mancanza di questi, alle restanti persone a cui la persona assicurata garantiva il sostentamento in misura prevalente
- in mancanza di questi, agli eredi successibili
- in mancanza di questi, ai genitori
- in mancanza di questi, ai fratelli e sorelle o ai loro discendenti

Se nessuna di queste persone è disponibile, la compagnia paga le spese funerarie fino a concorrenza della somma in caso di decesso concordata.

Art. D4 Limitazioni della copertura

L'assicurazione non copre:

a) il suicidio e l'automutilazione o il relativo tentativo
b) gli infortuni a seguito della sottrazione del veicolo

Se la persona assicurata ha diritto anche alle prestazioni di un'assicurazione sociale, la compagnia si fa carico della parte per cui non sussistono diritti derivanti da tali assicurazioni. Si tratta pertanto di un'assicurazione complementare privata contro gli infortuni a integrazione di un'assicurazione contro gli infortuni esistente e in sostituzione di un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni mancante.

Le limitazioni della copertura di cui agli artt. B6 e C6 sono anch'esse applicabili.

© PostFinance SA, gennaio 2019

460.227 it (pf.ch/dok.pf) 10.2019 PF